

Comune di Ischia

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE IN RISCOSSIONE COATTIVA	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	3
Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 7 – Entrata in vigore	4
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	5
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	5
Articolo 4 – Importi dovuti.....	5
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	6
Articolo 6 – Diniego della definizione	7
Articolo 7 – Sospensione del processo	7
Articolo 8 – Entrata in vigore	7
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	8
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	8
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	8
Articolo 3 – Conciliazione agevolata.....	8
Articolo 4 – Entrata in vigore	9
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	10
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	10
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	10
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	10
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	11
Articolo 5 – Entrata in vigore	11

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi ai tributi ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES e TARI sino all'anno di competenza 2025 di spettanza del Comune di Ischia.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ai tributi ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES e TARI sino all'anno di competenza 2025 di spettanza del Comune di Ischia possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito relativo ai tributi ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES e TARI sino all'anno di competenza 2025 di spettanza del Comune di Ischia deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento notificata entro la data di presentazione dell'istanza di adesione;
- b) un accertamento esecutivo notificato entro la data di presentazione dell'istanza di adesione;

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata i debiti già definiti e rateizzati.

5. Il Comune, su istanza da presentarsi a cura del debitore entro il 10/11/2026, comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata, nonché la TARI dovuta e non pagata per l'anno 2026.

6. Per accedere alla definizione agevolata il debitore deve essere in regola con i pagamenti dovuti per la TARI di competenza dell'anno 2026, all'atto di presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'art.3.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 10 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 5, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro le opzioni espressamente previste nel presente regolamento.

2. Il Comune notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 20.12.2026;

b) versamento con pagamento rateale nel numero massimo di trentasei rate mensili secondo le seguenti modalità: per gli importi sino a diecimila euro, relativi alla definizione dell'intera debitoria verso il Comune di Ischia, rateizzo senza polizza fideiussoria; per gli importi superiori a diecimila euro rateizzo garantito da polizza fideiussoria. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di 2,60% dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi e nel caso di impossibilità di escussione della polizza fideiussoria il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi e nel caso di impossibilità di escussione della polizza fideiussoria il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì

proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta sono cancellati all'avvenuto pagamento dell'intero importo definito.

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, all'avvenuto pagamento dell'intero importo definito.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende il Comune di Ischia, per quanto attiene I'ICI, I'IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 10.11.2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

3. Per accedere alla definizione agevolata il debitore deve essere in regola con i pagamenti dovuti per la TARI di competenza dell'anno 2026, all'atto di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'art.2.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle

eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 20.12.2026 in un'unica soluzione.

2. Sull'importo dovuto è ammesso il pagamento rateale in massimo 36 rate mensili secondo le seguenti modalità: per gli importi sino a diecimila euro, relativi alla definizione dell'intera debitoria verso il Comune di Ischia, rateizzo senza polizza fideiussoria; per gli importi superiori a diecimila euro rateizzo garantito da polizza fideiussoria. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di 2,60% dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi e nel caso di impossibilità di escussione della polizza fideiussoria il contribuente

decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 10/11/2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Per accedere all'accordo conciliativo il debitore deve essere in regola con i pagamenti dovuti per la TARI di competenza dell'anno 2026, all'atto di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 20.12.2026;

b) versamento con pagamento rateale nel numero massimo di trentasei rate mensili secondo le seguenti modalità: per gli importi sino a diecimila euro, relativi alla definizione dell'intera debitoria verso il Comune di Ischia, rateizzo senza polizza fideiussoria; per gli importi superiori a diecimila euro rateizzo garantito da polizza fideiussoria. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di 2,60% dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei

mesi e nel caso di impossibilità di escussione della polizza fideiussoria il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARSU, TARES e TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2022 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

3. Per accedere alla definizione agevolata il debitore deve essere in regola con i pagamenti dovuti per la TARI di competenza dell'anno 2026, all'atto di presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'art.3.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 10.11.2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 20.12.2026;

b) versamento con pagamento rateale nel numero massimo di trentasei rate mensili secondo le seguenti modalità: per gli importi sino a diecimila euro, relativi alla definizione dell'intera debitoria verso il Comune di Ischia, rateizzo

senza polizza fideiussoria; per gli importi superiori a diecimila euro rateizzo garantito da polizza fideiussoria. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di 2,60% dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi e nel caso di impossibilità di escussione della polizza fideiussoria il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme e nel caso in cui non è stato possibile escutere la polizza fideiussoria la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.